



## OBBLIGO VACCINAZIONE PER OPERATORI SANITARI E SOCIOSANITARI

In molti ci state scrivendo in questi giorni in privato per farci alcune domande circa l'obbligo vaccinale introdotto con il DL 44 del 1° aprile 2021 e convertito con legge n.76 in data 28 maggio 2021.<sup>1</sup>

In Toscana stanno arrivando in questi giorni PEC/comunicazioni scritte dalle aziende USL per invitare, entro cinque giorni, a consegnare una delle documentazioni comprovanti l'assolvimento dell'obbligo vaccinale previsto dalla legge.

Utilizziamo questo messaggio per riepilogare l'iter previsto dalla legge e per darvi alcuni consigli che rispondono alle principali domande che abbiamo ricevuto. La conoscenza della legge è sicuramente il primo passo per potersi difendere, fare resistenza e capire cosa possiamo aspettarci nelle prossime settimane. Ricordiamo che avevamo già fatto un approfondimento nel momento della pubblicazione del DL44 che trovate a questo link: [https://www.clivatoscana.com/wp-content/uploads/2021/04/DL44\\_v3.pdf](https://www.clivatoscana.com/wp-content/uploads/2021/04/DL44_v3.pdf). Il testo di conversione in legge non ha introdotto sostanziali modifiche per cui molte delle domande che ci vengono poste trovano già risposta nel documento che vi invitiamo a rileggere attentamente e che è tuttora valido.

*L'obbligo di legge è stato introdotto all'articolo 4 della legge e prevede che "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati." (articolo 4 comma 1)*

*Le lettere che stanno arrivando in questi giorni corrispondono a quanto previsto dall'articolo 4 comma 5, ovvero "l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1."*

I prossimi passi previsti dalla legge sono quindi quelli descritti sempre dal comma 5, ovvero: "In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere



*immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale."*

Quindi chiariamo subito il primo punto oggetto di molte domande:

**alla scadenza dei 5 giorni non si viene sospesi da lavoro e non viene comunicato niente al datore di lavoro.** In caso di mancata consegna della documentazione le aziende USL DEVONO inviare una nuova comunicazione formale all'interessato fissando un termine ultimo entro il quale adempiere all'obbligo.

Fino a questa comunicazione, con relativa scadenza, il datore di lavoro non sarà a conoscenza del vostro stato vaccinale e eventuali informazioni comunicate prima di questo termine possono essere ovviamente contestate in fase di ricorso.

Il comma 6 descrive i passi successivi previsti dalla legge dopo questa prima comunicazione: *"Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza"*

La comunicazione fra azienda USL e datore di lavoro / ordini professionali avverrà solo una volta scaduto il termine previsto nella seconda comunicazione che dovrà essere inviata all'interessato.

A questo punto ricordiamo che la sospensione per i lavoratori dipendenti non sarà automatica ma, come specificato dal comma 8, una volta *"ricevuta la comunicazione il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio"*

**La sospensione dall'albo / lavoro** (in caso non sia possibile il demansionamento) **non sarà definitiva** ma ha una scadenza al verificarsi di una delle tre condizioni previste dal comma 9:

- assolvimento dell'obbligo vaccinale
- completamento del piano nazionale vaccinale
- entro e non oltre comunque qualora non si verificassero le prime due condizioni il 31/12/2021

**Non è quindi previsto mai il licenziamento ma solo la sospensione senza retribuzione (qualora non sia possibile lo spostamento di mansione) per un periodo ben definito.**

Non è nostro compito giudicare le decisioni che prenderete ma facciamo presente che qualora dobbiate/vogliate vaccinarvi potete aspettare quest'ultima comunicazione con il termine ultimo prima di



prenotare la vaccinazione oppure potete prenotarvi una volta ricevuto il provvedimento di sospensione ottenendo il reintegro avendo assolto l'obbligo.

È ipotizzabile, specialmente in ambienti di lavoro senza molto personale o con alte percentuali di persone che non hanno eseguito la vaccinazione, che le sospensioni vere e proprie non vengano fatte con molta facilità, più probabile che assisteremo a una forte pressione affinché decidiate di procedere alla vaccinazione con minacce di sospensione per evitare problemi nell'organizzazione del lavoro.

Attendere la vera e propria sospensione o comunque il colloquio con il datore per valutare lo spostamento di mansione potrebbe essere un buon modo per fare "resistenza" al di là della decisione che deciderete di prendere successivamente.

**Come Comitato per la libertà di scelta ovviamente invitiamo tutti a fare resistenza a questa legge ingiusta, ponendosi in una posizione attiva di obiezione e chiedendo risposte alle domande** che porrete all'azienda USL che ha l'onere di verificare la regolarità vaccinale. Per questo motivo un altro valido consiglio è quello di **inviare in risposta alla prima comunicazione** (quella che sta arrivando adesso con l'invito a presentare la documentazione entro 5 gg) **o alla seconda che riceverete** (quella con la data entro la quale dovrete vaccinarvi per non essere sospesi) **una PEC/raccomandata AR contenente i vostri dubbi sulla vaccinazione e chiedendo un colloquio, o comunque risposte scritte, ai fini di soddisfare il consenso informato previsto dalla legge 219/2017.**

Inviare queste comunicazioni, oltre a essere un elemento in fase di ricorso alla sospensione, resta il miglior modo di giustificare la vostra posizione in merito alla vaccinazione Covid19. Nei nostri canali trovate articoli, studi tradotti e elementi che potete utilizzare in fase di obiezione attiva.

**Al momento purtroppo non è possibile prevedere quanto velocemente arriveranno le sospensioni previste dalla legge.** In Toscana le aziende USL hanno inviato massivamente solo il primo avviso e come spiegato precedentemente, è probabile che venga utilizzato il fattore "panico" verso coloro che, non conoscendo nel dettaglio la legge, pot pensare a una sospensione dalla retribuzione entro pochi giorni. Per questo motivo invitiamo tutte le persone coinvolte a conoscere la legge, provare a fare resistenza e obiezione attiva e a rivolgervi a un legale di fiducia qualora decidiate di fare ricorso alla sospensione.

C.Li.Va. ricorda a tutti che **l'obiezione attiva** è un elemento fondamentale per chi lotta per la libertà di scelta vaccinale e nei limiti delle nostre possibilità cercheremo di aiutare tutti coloro che vorranno avere chiarimenti sull'iter di legge nelle prossime settimane qualora il vostro datore di lavoro non seguisse correttamente i passaggi previsti dalla legge spiegati precedentemente. Vi preghiamo solo di non chiederci pareri su iniziative di altri gruppi, associazioni, avvocati, ecc. perché non possiamo conoscerle nei dettagli e quindi non abbiamo possibilità di valutarlo.

Vi ringraziamo per l'attenzione e come sempre vi ricordiamo che siamo a disposizione con i nostri canali comunicativi abituali per rispondere a domande e dubbi che non abbiamo incluso in questo documento.